



COMUNICATO UFFICIALE N.220 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N.41/A al N.44/A e i C.U.N.48/A e 49/A della F.I.G.C., inerenti la modifica regolamentare dell'art. 30 del Regolamento di Lega Nazionale Dilettanti e le modifiche regolamentari degli artt. 49, 50, 53, 62 e 90 delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

Il Consiglio Federale

- Vista la modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

La suddetta modifica entrerà in vigore dal 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

REGOLAMENTO DELLA L.N.D.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO V LE ATTIVITÀ Art. 30 Lo svolgimento dei Campionati 1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C. 2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. 3. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza. 4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti	TITOLO V LE ATTIVITÀ Art. 30 Lo svolgimento dei Campionati 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. INVARIATO 4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o

o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la ripetizione integrale. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo.

situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto

5. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.	idoneo in altro Comune. 6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.
---	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 53 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 53 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 53

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.	1. Invariato
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.	2. Invariato
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.	3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.	4. Abrogato
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.	5. Invariato
5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal	5 bis. Invariato

Campionato stesso. 6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara. 7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari. 8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate. 9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo. 10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.	6. Invariato 7. Invariato 8. Invariato 9. Invariato 10. Invariato
---	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 62 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 62 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche si applicheranno dal turno di Campionato successivo alla data della loro pubblicazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 62

Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.	1. Invariato
2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.	2. Invariato
2 bis. E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.	2 bis. Invariato
3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di	3. Invariato

origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. 4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza. 5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara. 6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara. 7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento.	4. Invariato 5. Invariato 6. Prima dell'inizio della gara, il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro. 7. Il pubblico dovrà essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. L'arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dall'arbitro. 8. Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), l'arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o
---	---

dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.

9. L'arbitro comunica la interruzione temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

10. Nel caso di prolungamento della interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.

11. Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8 e si verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.

12. L'arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.

9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.

13. Nel caso di prolungamento della **sospensione disposta dal** responsabile dell'ordine pubblico dello stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. **La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.**

14. Il non inizio, l'interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 90 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 90 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 90

Sanzioni

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva. 2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. 3. Abrogato 4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e	1. Invariato 2. Invariato 3. Abrogato 4. Invariato

variabile, dei calciatori ceduti e costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.

5. Invariato

6. Salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all'art. 85 relativo anche ad una sola mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori.

Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi non assolti prima.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 50 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 50 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI**Art. 50****Modifiche all'ordinamento dei Campionati**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale. 2. La delibera con la quale viene modificato l'ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore. 3. Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvio del campionato, il Consiglio Federale, con delibera assunta con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sentita la Lega interessata, può modificare il numero di squadre partecipanti ai campionati in corso con effetto immediato, anche prevedendo un numero inferiore o superiore rispetto a quello previsto dall'art. 49 delle N.O.I.F..	1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale. 2. La delibera con la quale vengono modificati l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore. 3. Abrogato

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 49 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 49 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 49

Ordinamento dei Campionati

1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

a) Lega Nazionale Professionisti

Serie A: Girone unico di 20 squadre.

Serie B: Girone unico di 22 squadre.

La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.

Le squadre classificate al 19°, 20°, 21° e 22° posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C.

b) Lega Italiana Calcio Professionistico

Il Campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro.

Criteri di promozione

Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B. La determinazione della quarta squadra che acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B avviene dopo la disputa di play-off tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al secondo e terzo posto di ogni girone e le migliori due quarte classificate dei tre gironi. Per la scelta delle migliori due quarte qualificate fra i tre gironi, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le tre squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti nei rispettivi gironi;
- b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite;
- c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- d) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- e) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- f) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- g) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- h) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Con il medesimo criterio della classifica avulsa, sarà altresì determinata la graduatoria fra terze classificate e fra le seconde classificate, ai fini della formulazione degli accoppiamenti per le prime partite dei play-off.

I play-off saranno disputati, secondo la seguente formula:

- a) la prima in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore squadra quarta classificata ammessa ai play off; la gara viene disputata sul campo della prima delle seconde classificate;

- b) la seconda in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, l'altra quarta classificata ammessa ai play-off; la gara viene disputata sul campo della seconda delle seconde classificate;
- c) la terza in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore delle terze classificate ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della terza in graduatoria delle seconde classificate;
- d) la prima in graduatoria delle terze classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la seconda delle terze squadre ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della prima in graduatoria delle terze classificate;
- e) per le gare di cui ai punti a), b), c) e d), in caso di parità di punteggio al termine dei minuti regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;
- f) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e d) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;
- g) le squadre vincenti le gare di cui ai punti b) e c) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;
- h) le squadre vincenti le gare di cui ai punti f) e g) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;
- j) la squadra vincente dopo le due gare di cui al punto h) conseguirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B.

Criteri di retrocessione

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto di ogni singolo girone retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

L'individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:

- 1) la squadra classificata al 20° posto in ogni singolo girone retrocede automaticamente al Campionato Nazionale Dilettanti;
- 2) la determinazione delle altre due squadre, per ogni singolo girone, che debbono retrocedere al Campionato Nazionale Dilettanti, avviene dopo la disputa di play-out tra le squadre classificatesi al 19°, 18°, 17° e 16° posto, secondo la seguente formula:
 - a) la squadra sedicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciannovesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra diciannovesima classificata;
 - b) la squadra diciassettesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciottesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra diciottesima classificata;
 - c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;

le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l'ordine acquisito nella graduatoria al termine del Campionato al diciottesimo e diciannovesimo posto e, conseguentemente, retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

Criteri di formazione delle classifiche finali della regular season di ciascun girone

La formazione delle classifiche finali dei gironi, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off ed i play-out, viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

- a. dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- b. a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- c. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- d. della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- e. del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- f. del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- g. del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- h. del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- i. del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- j. del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Criteri di organizzazione dei play-off e play-out

L'organizzazione delle gare di play-off e play-out compete alla Lega Pro, la quale assume il duplice ruolo sia di organizzatore che di titolare della competizione e dei singoli eventi.

Le gare devono essere disputate sui campi utilizzati dalle società durante il campionato. Il Presidente della Lega, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette su campo diverso da quello utilizzato dalla società ospitante nel corso del campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta insufficiente per assicurare una congrua partecipazione dei sostenitori della società ospitata. Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui all'art. 57 n. 2 delle N.O.I.F.

Criteri organizzativi generali

Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare che vedano impegnate società che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l'anticipo di una delle due gare.

Il Presidente della Lega potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle società interessate.

Le delibere del Presidente sono inappellabili.

c) Lega Nazionale Dilettanti

- Dipartimento Interregionale.

1) Campionato Nazionale Serie D: 9 gironi.

Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, purché siano in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Serie D seguendo la graduatoria predisposta secondo apposito Regolamento

della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

L'ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni federali.

Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti.

Le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale.

Le squadre di ciascun girone del Campionato di Eccellenza Regionale che, al termine di ogni stagione sportiva, risultano prime classificate, acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti.

Acquisiscono altresì il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale; le modalità degli spareggi-promozione vengono fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale -, ovvero l'altra finalista, purché anch'essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla partecipazione al Campionato di categoria superiore o sia di Promozione.

Nell'ipotesi in cui le due squadre finaliste della Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale come sopra individuate, avessero già acquisito tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della successiva stagione sportiva viene riservata nell'ordine e con esclusione di diverse e ulteriori assegnazioni:

- a) alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Eccellenza Regionale eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla società semifinalista soccombente nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito per proprio conto il diritto alla promozione alla categoria superiore.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata al termine della stagione sportiva viene retrocessa nel Campionato di Promozione.

- Comitati Regionali

1) Campionati Regionali.

a) *Campionato di Eccellenza.*

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

b) *Campionato di Promozione.*

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

c) *Campionato di 1a Categoria.*

Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) *Campionato di 2a Categoria.*

Il Campionato di 2a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

e) *Campionato Regionale Juniores "Under 18".*

Il Campionato Regionale Juniores "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.

2) *Campionati Provinciali*

a) *Campionato di 3a Categoria.*

Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

b) *Campionato di "3a Categoria – Under 21".*

Il Campionato di "3a Categoria – Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

c) *Campionato di "3a Categoria – Under 18".*

Il Campionato di "3a Categoria – Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

d) *Campionato di "3.a Categoria – Over 30".*

Il Campionato di "3.a Categoria – Over 30" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

e) *Campionato di "3.a Categoria – Over 35".*

Il Campionato di "3.a Categoria – Over 35" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

f) *Campionato Provinciale Juniores "Under 18".*

Il Campionato Provinciale Juniores "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

- Dipartimento Calcio Femminile:

Competizioni Nazionali delegate dalla F.I.G.C.

I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige i Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.

- Divisione Calcio a Cinque

1. Campionati Nazionali
2. Campionati Regionali
3. Campionati Provinciali

Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:

- a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di categoria superiore;
- b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla 2^a Categoria compresa, retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;
- c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi dei campionato di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.

Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

d) Divisione Calcio Femminile:

Competizioni Nazionali:

1. Campionati Nazionali
2. Campionato Primavera
3. Coppa Italia

Le modalità di partecipazione e di svolgimento alle suddette competizioni sono stabilite annualmente dalla Divisione Calcio Femminile.

Per la determinazione di promozioni e retrocessioni possono essere effettuate gare di play-off e play-out.

3. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.

4. A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie A, B e C, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C.

Ciascuna lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno, il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere dalla stagione successiva a quella della sua adozione.

Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del Consiglio Federale adottata d'intesa con le altre Leghe interessate. L'intesa con le leghe interessate è necessaria esclusivamente laddove la modifica dell'ordinamento del Campionato abbia conseguenze sui meccanismi di retrocessione e promozione.

In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio Federale.

5. In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha individuato in conformità al comma 4 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega.

La presente disposizione non si applica tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti.

6. Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 5 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.

Norma transitoria

Per la stagione sportiva 2019/2020 il Campionato di Serie B è articolato in un girone unico a 20 squadre e in ragione dell'attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l'integrazione dell'organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società.

Laddove, all'esito della procedura di rilascio delle Licenze Nazionali o in ragione di provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione, l'organico del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 di cui al comma 1 dovesse risultare inferiore a 20 squadre, l'integrazione dell'organico verrà effettuata attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate delle società retrocesse dalla Serie B nella stagione sportiva 2018/2019. In tale ultima ipotesi, qualora le squadre retrocesse dalla Serie B fossero destinatarie dei richiamati provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione o di diniego del rilascio della Licenza Nazionale, la vacanza di organico della Serie B verrà integrata attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36
Stagione Sportiva 2018 – 2019

COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 01/02/2019

UNDER 12 FEMMINILE
DANONE NATIONS CUP 2018/2019
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO

REGOLAMENTO GENERALE

DANONE NATIONS CUP 2018/2019

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO UNDER 12 FEMMINILE

REGOLAMENTO GENERALE

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici delle **Categorie UNDER 12** delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Femminile della LND e delle Scuole di Calcio Élite che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell'Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute come "Scuole di Calcio".

Il Torneo Under 12 Femminile costituisce la fase preliminare nazionale del Torneo DANONE NATIONS CUP, che viene sviluppato in 40 nazioni dei differenti continenti. Ciascuna nazione sviluppa il Torneo considerando i principi basilari di partecipazione attiva e di FAIR PLAY, organizzando uno specifico torneo. In 7 nazioni, tra cui l'Italia, il Torneo viene organizzato specificamente per le ragazze per dar vita ad un torneo parallelo a quello maschile.

La FIGC e Danone Italia, nello spirito di sviluppo dell'attività calcistica ha sviluppato il Torneo coinvolgendo le giovani calciatrici Under 12, portando la squadra vincente di questo torneo all'evento Internazionale Danone Nations Cup, previsto a Barcellona (Spagna) nel mese di Ottobre 2019, al fine di confrontarsi con giovani coetanei di diversa provenienza e cultura.

Di seguito si riportano modalità di iscrizione, Regolamento Tecnico, Regolamento del Gioco Tecnico e Regolamento Fair Play del *Torneo Under 12 Femminile – Danone Nations Cup 2019*.

Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 12 nate dal 01.01.2006 al 31.12.2007. È inoltre possibile utilizzare ragazze nate nel 2008 che abbiano compiuto il 10° anno d'età

La fase internazionale, prevista nella stagione sportiva 2019/20, a cui accederà la vincitrice della fase Nazionale, è riservata a calciatrici nate dall'1/1/2007 al 31/12/2008,

Iscrizioni

Le squadre potranno aderire all'iniziativa iscrivendosi direttamente alla FIGC-Settore Giovanile e Scolastico, collegandosi all'indirizzo www.u12femminile.it, cliccando sulla voce del menù **ISCRIZIONE** e compilando il relativo form. Il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato al 13 Febbraio 2019
chi non formalizzerà l'iscrizione non potrà partecipare alla manifestazione

Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una o più squadre.

Nel caso di iscrizione di più squadre, una società che dovesse qualificarsi alla fase interregionale potrà essere rappresentata da una sola squadra.

Il Torneo prevede:

- Una fase preliminare Provinciale o Regionale, una fase Interregionale e la fase finale Nazionale
- Le fasi Provinciali e Regionali si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per garantirne lo svolgimento
- Nelle regioni dove il numero delle squadre iscritte non sia sufficiente per garantire lo svolgimento delle fasi Provinciali o Regionali, si procederà allo svolgimento di una Fase Interprovinciale che potrebbe coinvolgere differenti regioni

- Le fasi Interregionali saranno organizzate in due giornate suddividendo le partecipanti in 4 gruppi, nei week-end compresi tra il **04 Maggio ed il 26 Maggio**, le città sedi delle finali interregionali e il calendario delle gare verranno resi noti successivamente con apposito Comunicato Ufficiale. Eventuali costi di soggiorno previsti per tale fase saranno a carico dell'organizzazione
- Le prime classificate di ogni raggruppamento della fase Interregionale saranno ammesse alla Fase Finale Nazionale che si svolgerà a Coverciano (FI) nel week-end del 15/16 Giugno 2019, in occasione del 11° Grassroots Festival. I costi di trasferta e soggiorno previsti per tale fase saranno a carico dell'organizzazione

Norme di Tesseramento

Possono partecipare al Torneo le giovani calciatrici della **Categoria UNDER 12** regolarmente tesserate FIGC con la propria società per la stagione in corso.

In caso di necessità, le società, possono usufruire di un numero massimo di 3 giocatrici in prestito da altra società non partecipante al Torneo, purché munite di regolare nulla-osta della società di appartenenza. **I nulla osta dei prestiti dovranno essere inviati al Settore Giovanile e Scolastico prima della data di inizio stabilita da ogni Comitato Regionale della manifestazione**

I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata della manifestazione e non potranno essere sostituiti.

Identificazione dei calciatori

Gli Arbitri, i Tecnici o i Dirigenti che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla manifestazione, controlleranno che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "Identificazione dei calciatori".

Giustizia sportiva

La Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che applicherà le norme del Codice di Giustizia sportiva.

- L'eventuale espulsione di un calciatore nel corso di una qualsiasi gara comporta la squalifica automatica per una gara
- L'eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara non comporta la squalifica automatica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 comma 10 del CGS
- I calciatori che incorrono in due ammonizioni saranno squalificati per una gara. Le ammonizioni comminate nella fase Regionale che non comportino squalifica verranno azzerate nella fase Interregionale

La violazione di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di calciatori determinerà l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo non è ammesso "reclamo".

Arbitraggio delle Gare

Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti o dall'organizzazione del Torneo.

In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al *Comitato Organizzatore di competenza*, nei termini previsti per la necessaria visione del giudice sportivo

Art. 1 – Il campo di gioco

Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza: misure minime	50 mt.	misure massime	70 mt.
Larghezza: misure minime	40 mt.	misure massime	50 mt.

Le dimensioni della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri.

Art. 2 - Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero “4”.

Art. 3 – Modalità di svolgimento e Durata delle gare

Laddove possibile, lo sviluppo dell'attività prevede l'organizzazione di incontri a cui partecipano di norma 3, 4 o 5 squadre (concentramento)

Ad ogni concentramento le squadre si confronteranno in **Gare 8 vs 8** e prove di **abilità tecnica** (Shootout) a confronto (Vedi Regolamento Gioco Tecnico)

Le gare, che si svolgeranno tutte nella medesima giornata, verranno suddivise in tre tempi della durata di 10 minuti ciascuno.

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori

Tutte le calciatrici in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non potranno più essere sostituite fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il gioco sarà possibile sostituire le bambine che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei "cambi liberi".

Art. 5 – Punteggi e classifiche

Ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio risultato. I tempi successivi al primo (secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di 0-0. Il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato).

ESEMPI CALCOLO RISULTATO FINALE:

- Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3
- Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2
- Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1
- Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0
- Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2
- Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi: 2-1.

Al risultato finale andrà aggiunto un punto per la squadra che sarà risultata vincitrice della sfida di abilità tecniche agli “Shootout” (un punto da aggiungere al risultato della gara per la squadra che ha vinto, oppure un punto per ciascuna squadra in caso di parità) sarà attribuito un ulteriore punto alle società che hanno in distinta un numero di calciatrici non inferiore a 14

Una volta stabilito l'esito finale della partita saranno attribuiti i seguenti punteggi validi per la classifica finale:

- 3 punti in caso di vittoria;
- 1 punto in caso di pareggio;
- 0 punti in caso di sconfitta.

Qualificazione al turno successivo

Per determinare la/e squadra/e che potranno accedere al turno successivo verrà considerata la graduatoria finale.

Il numero di squadre che passeranno al turno successivo verrà comunicato di volta in volta in base al numero di squadre iscritte ed allo sviluppo dell'attività nello specifico territorio di appartenenza.

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti, verranno considerati i criteri in ordine elencati:

1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
2. Esito delle sfide agli "Shoot Out"
3. Maggior Numero di calciatrici coinvolte
4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play
5. Sorteggio

La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei punti 1, 2 e 3 dei criteri sopra citati.

Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata, si procederà come previsto al punto 5

DANONE NATIONS CUP 2017/2018

REGOLAMENTO GIOCO DI ABILITA' TECNICA

“SHOOTOUT”: 1:1, rigore in movimento

NORME REGOLAMENTARI

1. Il Gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli “ShootOut”: sfida 1:1 tra giocatore e portiere delle due squadre che si confrontano.
2. L'obiettivo è quello di favorire l'apprendimento della tecnica, in particolare nel tiro in porta e nel dribbling (1:1).
3. La calciatrice che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una distanza di mt. 20 dalla porta ed ha il tempo massimo di 8” per terminare l'azione.
La partenza viene determinata dal fischio dell'arbitro. Dal fischio dell'arbitro parte il conteggio del tempo.
4. Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti quando parte l'azione dell'attaccante (quindi potrebbe non coincidere con il fischio dell'arbitro).
5. Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l'azione deve considerarsi conclusa e non sarà possibile colpire ancora il pallone per una seconda conclusione.
6. Gli “Shootout” verranno effettuati da tutte le calciatrici partecipanti alla gara, tenendo conto degli obblighi fissati dal regolamento tecnico delle gare in merito alle sostituzioni. Di seguito il dettaglio relativo alla procedura:
 - a. prima dell'inizio del primo tempo della gara verranno effettuati contemporaneamente n°8 “Shootout” per squadra, coinvolgendo le calciatrici che devono prendere parte al primo tempo.
 - b. prima del secondo tempo verranno effettuati ulteriori n°8 “Shootout” coinvolgendo le calciatrici che devono prendere parte al secondo tempo.
7. Al termine delle due fasi di “Shootout” verranno conteggiati i goal realizzati da entrambe le squadre.
La squadra risultata vincitrice guadagnerà un punto da aggiungere al risultato dell'incontro.
In caso di parità, come per i tempi di gioco, verrà assegnato un punto a ciascuna squadra.

DANONE NATIONS CUP 2016

REGOLAMENTO FAIR PLAY

CONDIZIONI GENERALI

- 1) Promotore dei valori che contraddistinguono l'evento, la gara verrà valutata anche in merito alla condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.
- 2) L'obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli buoni.
- 3) Al fischio finale di ciascuna partita l'arbitro compilerà un apposito form di valutazione della gara.
- 4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore di DANONE CUP si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti delle squadre con un ulteriore punto.

CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Da parte degli arbitri

La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata seguendo due categorie:

- Comportamenti di Fair Play premiati dall'Arbitro con il Cartellino Verde ("Green Card")
 - Atteggiamenti sanzionati dall'arbitro
 - Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro)
 - Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara
- 1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro (es. non finalizzare una sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
 - (a) Green Card: +1 punto per ciascun cartellino verde
 - 2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dall'arbitro):
 - (a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo
 - (b) Espulsioni: -5 punti per ciascun cartellino rosso
 - 3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro):
 - (a) Continuo vociare o urlare: -5 punti
 - (b) Proteste nei confronti dell'arbitro: -5 punti
 - (c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani della squadra avversaria): -5 punti
 - (d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti
 - (e) Lasciare l'area tecnica sporca: -5 punti
 - 4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro prima, durante e dopo la gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, organizzazione/partecipazione a "terzo tempo Fair Play".):
 - (a) +1 punto complessivo per l'atteggiamento positivo riscontrato

VALUTAZIONE FINALE

- 1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e Comitato Organizzatore, nel corso delle gare del concentramento.
- 2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell'ordine, i seguenti:
 - a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
 - b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
 - c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di "Green Card"
- 3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, secondo quanto stabilito dal punto 3 "Punteggi e Classifiche" del regolamento generale.

DANONE NATIONS CUP 2018/2019
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO
UNDER 12 FEMMINILE

MODULO DI ISCRIZIONE

La Società

Indirizzo

N°

Città

CAP

Telefono

Fax

e-mail

Chiede di essere iscritta alla
DANONE NATIONS CUP 2018
con numero___squadre
DIRIGENTE RESPONSABILE

Cognome e Nome

Telefono

Fax

e-mail